

Periodo di Prova

1) Personale non dirigente a tempo indeterminato

art 25 CCNL del 16.11.2022 Periodo di prova

1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue:

- due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori e degli Operatori Esperti;
- sei mesi per il personale inquadrato nelle restanti aree.

2. Possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell'interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell'art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001.

3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.

4. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, ai sensi dell'art. 48 (Assenze per malattie), dell'art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell'art. 50 (Malattie per gravi patologie) e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 38 (Infortunio).

5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova.

6. Decorso la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata.

7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione.

8. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati.

9. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l'ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell'amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell'Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza.

11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell'ente di appartenenza.

12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina.

2) Personale non dirigente a tempo determinato art 61 CCNL del 16.11.2022

2. Il lavoratore assunto a tempo determinato, in relazione alla durata prevista del rapporto di lavoro, può essere sottoposto ad un periodo di prova, secondo la disciplina, dell'art. 25 (Periodo di prova), non superiore comunque a due settimane per i rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per quelli di durata superiore. ...omissis..

...omissis...

3) Personale dirigente a tempo indeterminato e determinato

Art 1 CCNL Area Funzioni Locali 2019-2021 del 16/07/2024

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui all'art. 2, comma 3 del "CCNQ per la definizione della composizione delle Aree di

contrattazione collettiva nazionale di cui all'art. 7 del CCNQ 3 agosto 2021" sottoscritto il 10 agosto 2022, di seguito CCNQ 10.08.2022

Art 13 CCNL Area Funzioni Locali 2019-2021 del 16/07/2024

Periodo di prova

1. Il dirigente o il dirigente amministrativo, tecnico e professionale assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita in sei mesi.
2. Possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli interessati, coloro che lo abbiano già superato, per un periodo di pari durata, nella stessa qualifica presso la stessa o altra amministrazione.
3. Il personale dirigenziale di cui alla Sezione III del presente CCNL che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, venga stabilizzato senza soluzione di continuità, al fine di garantire la continuità del servizio, ha diritto al conferimento dell'incarico anche durante l'esperimento del periodo di prova, in deroga all'art. 70 comma 2 del CCNL del 17.12.2020.
4. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.
5. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il personale ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risolto. In caso di infortunio sul lavoro e malattia dovuta a causa di servizio si applica l'art. 22 del CCNL del 17.12.2020 (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio).
6. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 5, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per le corrispondenti assenze dei dirigenti non in prova.
7. Decorso la metà del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 5. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'amministrazione deve essere adeguatamente motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata.
8. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
9. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il personale si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
10. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati.
11. Il personale già in servizio a tempo indeterminato che sia vincitore di concorso o, comunque, assunto mediante scorrimento di graduatoria, presso altra amministrazione, anche di diversa area, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto e, in caso di mancato superamento dello stesso, ovvero in caso di recesso ai sensi del comma 7, è reintegrato, su richiesta, nell'amministrazione di provenienza con conservazione della qualifica di appartenenza. La presente disciplina non si applica al personale a tempo indeterminato, vincitore di concorso o assunto mediante scorrimento di graduatoria, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell'ente di appartenenza.
12. Il segretario comunale e provinciale che sia vincitore di un concorso pubblico o comunque venga assunto mediante scorrimento di graduatoria di concorso, anche di diversa area dirigenziale, durante il periodo di prova ha diritto al mantenimento dell'iscrizione all'albo nazionale e/o regionale, salvo i casi di incompatibilità ex lege correlati al ruolo ricoperto, e in caso di mancato superamento, ovvero in caso di recesso ai sensi del comma 7, è reintegrato su richiesta, in posizione di disponibilità.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce, per i dirigenti, l'art. 15 del CCNL del 10.4.1996, per i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali, l'art. 14 del CCNL del 8.6.2000 I biennio economico.

Referenti:

statomatricolare@regione.toscana.it